

Fondazione Italiana del Rene – ETS
Viale dell'Università, 11 – 00185 Roma
Statuto

INDICE

- Art. 1 – Denominazione e durata
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Missione e scopo
- Art. 4 – Patrimonio
- Art. 5 – Entrate
- Art. 6 – Membri della Fondazione;
- Art. 7 – organi della Fondazione
- Art. 8 – Assemblea Generale: definizione, funzioni e convocazione
- Art. 9 – Composizione e Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
- Art. 10 - Riunioni e quorum del C.d.A
- Art. 11 – Poteri e funzioni del C.d.A.
- Art. 12 – Presidente e Vicepresidente della Fondazione
- Art. 13 – Il Segretario Generale della Fondazione e il Tesoriere
- Art. 14 – Direttore Generale della Fondazione
- Art. 15 – Past President
- Art. 16 – Comitati
- Art. 17 – FIR affiliate
- Art. 18 – Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico
- Art. 19 – Esercizio Sociale e Bilancio
- Art. 20 - Conflitti di interesse
- Art. 21 – Indennizzazione
- Art. 22 – Contratti, Strumenti finanziari, Registri
- Art. 23 – Sigillo della Fondazione
- Art. 24 – Regolamenti Interni
- Art. 25 - Scioglimento della Fondazione
- Art. 26 – Rinvio

ART. 1 – Denominazione e durata.

È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE - ETS" (FIR - ETS), all'interno del presente Statuto "Fondazione".

La denominazione della Fondazione "Fondazione Italiana del Rene - ETS" enunciabile anche come "FIR - ETS", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – Sede.

La Fondazione ha sede in Roma in Viale dell'Università n. 11. È facoltà dell'organo Amministrativo istituire, nei termini di legge, sedi secondarie ed uffici in ambito nazionale ed internazionale nonché di varie sedi legali per l'esercizio dei propri scopi istituzionali.

ART. 3 - Finalità ed attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, apportando benefici alla collettività e a persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, essa ha la missione di promuovere il progresso scientifico per "Rendere la vita migliore", attraverso il supporto all'attività di ricerca in campo nefrologico, con lo scopo di prevenire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare lo stato di salute e di benessere dei pazienti affetti da queste malattie e dei loro familiari e di aumentare la disponibilità degli organi ai fini del trapianto.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà promuovere e/o organizzare qualsiasi attività finalizzata al miglioramento della salute fisica e psichica delle persone affette da patologie del rene e delle vie urinarie, nonché alla promozione e allo sviluppo della conoscenza umana nel campo medico-scientifico in tale settore, con la partecipazione ed il contributo di tutti coloro che direttamente ed indirettamente lavorano nel campo nefrologico, nonché di tutti coloro che sono i fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi servizi sanitari, sociologici e sociali.

In questo contesto, la Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

" art. 5, lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;

" art. 5, lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

" art. 5, lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale. A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

1. promuovere programmi di prevenzione ed il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica sia al livello sociosanitario che strettamente sanitario;
2. sostenere e finanziare sperimentazioni scientifiche e altre attività di ricerca scientifica di interesse generale, nell'ambito delle malattie del rene e delle vie urinarie, svolte direttamente presso Università e altri organismi di ricerca pubblici e privati, in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135;
3. realizzare campagne di sensibilizzazione della popolazione, di servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici, di servizi sociologici e psicologici per alleviare i disagi dei pazienti, anche in collaborazione con altri enti non profit, fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima;
4. promuovere ed organizzare campagne di raccolta fondi, anche tramite seminari, convegni, meeting, manifestazioni ed incontri volti a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, della cultura sanitaria e/o medico scientifica, della prevenzione della salute e del miglioramento del rapporto medico-paziente;

5. organizzare e gestire periodici informativi in ambito scientifico e/o telematico per la diffusione dell'informazione della popolazione dei pazienti nefropatici e di tutto il personale sanitario, finalizzata alla migliore fruizione della conoscenza nel campo delle malattie renali e delle vie urinarie, nonché dei servizi medico-sanitari nefrologici, la cultura sanitaria e/o medico scientifica;
6. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività previste dal presente articolo;
7. organizzare attività volte a contribuire alla formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione di medici, infermieri, dietisti e tutte le altre professioni sanitarie coinvolte nelle cure nefrologiche, con particolare attenzione al miglioramento dei rapporti con i malati;
8. organizzare ogni altra attività di qualsiasi genere, quali ad esempio attività ludiche per il tempo libero, volte alla prevenzione delle malattie renali ed al miglioramento della condizione fisica, clinica e sociale dei soggetti nefropatici;
9. istituire premi e borse di studio.

Quanto sopra può essere perseguito dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, tramite erogazioni a favore di enti non lucrativi che operino almeno in uno dei settori sopra individuati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione potrà, nei criteri e limiti stabiliti dalla legge e sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, svolgere ogni e qualsiasi altra attività diversa da quelle di interesse generale sopra elencate, purché direttamente connessa, secondaria o strumentale alle medesime attività di interesse generale, compresa la partecipazione ad altri organismi simili nazionali ed internazionali purché orientata alla ricerca scientifica nel campo delle malattie del rene e delle vie urinarie o alla soddisfazione dei bisogni dei nefropatici e di tutti coloro che lavorano nel settore. L'identificazione delle attività diverse che, ai sensi del presente periodo, la Fondazione svolgerà di volta in volta è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, inoltre:

1. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
2. ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale, ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

o dal patrimonio iniziale conferito dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo;

o dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;

o dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo; nonché da elargizioni o contributi da parte dell'Unione Europea, da uno o più Stati, di Enti pubblici e privati, italiani e stra-

nieri o di Società italiane e straniere, nonché da persone fisiche. Le elargizioni e i contributi di cui sopra saranno destinati ad incrementare il patrimonio, per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

ART. 5 - Entrate.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- o dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 e dalle attività poste in essere in conformità agli scopi istituzionali;
- o di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, degli Associati e dei Soci, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- o dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento delle finalità e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ART. 6 - Membri della Fondazione.

I Membri della Fondazione si distinguono:

- Soci Fondatori;
- Soci;
- Associati.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione come riportato nell'atto costitutivo.

Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Soci. Per diventare Socio è indispensabile riconoscersi negli scopi del presente Statuto e fornire un apporto concreto e continuo alla Fondazione.

Sono Soci di diritto:

- i Soci Fondatori;
- le FIR affiliate mediante legale rappresentante o suo delegato di ciascuna di esse;
- tutti coloro che hanno partecipato alla vita istituzionale della Fondazione e cioè ex Presidenti, ex Segretari Generali, ex membri del C.d.A.;
- tutti i componenti del C.d.A. della Fondazione in carica.

Sono Soci coloro la cui iscrizione all'Albo è conseguente all'ammissione da parte del C.d.A., su richiesta dei soggetti interessati, presentata a norma del successivo comma oppure su proposta sottoscritta da almeno n. 5 (cinque) Soci.

I soggetti che intendono divenire Soci della Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione al C.d.A. La domanda di ammissione deve contenere l'accettazione espressa delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché manifestare le intenzioni collaborative.

La candidatura è accettata o respinta a maggioranza dal C.d.A.

L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea Generale della Fondazione non è in alcun modo retribuita.

L'iscrizione all'Albo dei Soci attribuisce il diritto di voto nell'Assemblea Generale. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, che può essere delegato. Ciascuna FIR Affiliata ha diritto ad un solo voto in Assemblea, espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato. Qualora un membro delle FIR affiliate sia anche Socio della Fondazione conserva tutti gli obblighi e i diritti di Socio stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno di questa Fondazione.

L'esercizio dei diritti del Socio e l'accesso alle attività sociali sono subordinati eventualmente al versamento di quanto dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal C.d.A. ovvero dallo Statuto in ogni caso precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

La qualifica di Socio si perde:

- o per recesso;
- o per morte del Socio, qualora sia una persona fisica;
- o per cessazione, scioglimento o liquidazione del Socio, qualora sia una persona giuridica;
- o per inadempienza agli obblighi statutari, morosità, indegnità del Socio a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa, dichiarata dall'Assemblea su proposta motivata sottoscritta da almeno n. 5 (cinque) Soci o dal Consiglio d'Amministrazione, fatto salvo il diritto per il Socio di essere sentito dal C.d.A. prima dell'approvazione della delibera di esclusione. La delibera di esclusione deve essere notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, e decorre dal

momento della avvenuta notifica. La perdita della qualifica di Socio non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

Presso la Fondazione è istituito un elenco degli Associati. Gli Associati sono coloro che condividono le finalità di questo Statuto ed apportano un sostegno ed una collaborazione anche occasionale alle attività promosse dalla Fondazione.

I soggetti che intendono divenire Associati della Fondazione devono compilare apposita domanda indirizzata al C.d.A. che provvede salvo diversa indicazione all'iscrizione nell'elenco degli Associati; gli Associati non hanno diritto di voto in Assemblea.

La qualifica di Associato si perde:

o per recesso;

o per morte, qualora l'Associato sia una persona fisica;

o per cessazione, scioglimento o liquidazione dell'Associato, qualora sia una persona giuridica;

o per inadempienza agli obblighi statutari, morosità, indegnità dell'Associato a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa, dichiarata dall'Assemblea su proposta motivata sottoscritta dal Consiglio di Amministrazione.

La perdita della qualifica di Associato non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

ART. 7 - Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente/i se nominato/i;
- Il Segretario Generale, se nominato;
- Il Tesoriere, se nominato;
- Il Direttore Generale della Fondazione, se nominato;
- L'Assemblea Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

ART. 8 - Assemblea Generale: definizione, funzioni e convocazione.

I. L'Assemblea Generale, all'interno del presente statuto "Assemblea", è composta dagli iscritti all'Albo dei Soci previsto dall'art. 6 del presente Statuto. Si riunisce almeno una volta all'anno per discutere delle attività della Fondazione.

II. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) dichiara la perdita della qualifica, rispettivamente, dei Soci e degli Associati per le eventuali loro inadempienze agli obblighi statutari;
- b) elegge, con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei votanti, i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- c) elegge l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 18;

d) esercita funzioni propositive e consultive del Consiglio di Amministrazione; in particolare, fornisce al Consiglio di Amministrazione indicazioni ed indirizzi dell'attività della Fondazione;

e) approva le modifiche dello Statuto formulate dal Consiglio di Amministrazione;

f) approva le proposte sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio formulate dal Consiglio di Amministrazione;

g) si pronuncia su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;

h) ogni anno approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo così come presentati dal C.d.A.

Le delibere di cui al presente articolo, lettere "e" e "f" e "g", sono adottate in seduta straordinaria ovvero alla presenza di un Notaio che redige il verbale relativo.

III. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Fondazione, o per delibera del Consiglio di Amministrazione o su istanza di almeno la maggioranza dei Soci. Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 6 (sei) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

IV. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Segretario della Fondazione su richiesta scritta di non meno di un terzo dei Soci. La convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta.

V. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve contenere la sede, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, viene inviata per posta elettronica, con ricevuta di avvenuta consegna, non meno di 10 (dieci) o più di 50 (cinquanta) giorni prima della data dell'adunanza da parte del Presidente o di un suo delegato. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati anche la sede, il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

VI. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Soci (in proprio o per delega); in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti.

VII. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario, che redige i verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea.

Voto per delega: i Soci possono delegare altri a votare in Assemblea mediante delega scritta ad altri Soci presenti. Ogni Socio può ricevere sino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere

dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della Assemblea che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

In tutti i luoghi, audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio se necessario.

VIII. I Soci possono decidere, salvo quanto previsto dal presente articolo, commi VI e VII, in alternativa all'Assemblea da tenersi in modalità coeva e collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale che fisserà una prima data ed una seconda data utile. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese in prima data convenuta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda data convenuta con la sola maggioranza dei votanti, comunque rappresentanti almeno un decimo degli aventi diritto di voto.

ART. 9 - Composizione e Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).

l) Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a. da un numero di Membri che varia da un minimo di n. 10 (dieci) ad un massimo di n. 16 (sedici).
- b. I membri del consiglio sono così nominati dall'Assemblea:

o n. 5 (cinque) fino ad un massimo di n. 8 (otto) designati dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) tra i Soci ordinari della SIN.

o n. 5 (cinque) fino ad un massimo di n. 8 (otto) eletti direttamente dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti di categorie coinvolte nelle problematiche renali che a titolo esemplificativo si elencano: Infermieri, Dietisti, Rappresentanti dell'Industria, Appartenenti alla società civile e ad eventuali associazioni di categoria e di volontariato.

Il numero dei membri nominati su designazione dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) deve essere lo stesso di quello eletti dall'Assemblea Generale e viceversa.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti solo per il triennio successivo.

Le nomine e cariche dei Membri del C.d.A. sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o revoca dei Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla sostituzione dei membri cessati; il componente uscente sarà sostituito entro un periodo massimo di 40 (quaranta) giorni, seguendo la procedura di cui al presente articolo, a seconda se trattasi di consigliere cessato facente parte dell'area di appartenenza di nomina SIN o eletto dall'Assemblea. In caso di mancato e/o ritardato rinnovo del Consiglio si applica l'istituto della "prorogatio" per cui il Consiglio uscente dovrà continuare ad esercitare le sue funzioni.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere revocata dal Consiglio stesso per gravi ragioni, su proposta della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo o dell'Assemblea Generale.

La proposta di revoca può avvenire per decisione della maggioranza per cause gravi. Essa può anche avvenire senza alcuna motivazione se votata dai due terzi dei Membri del C.d.A.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà tutto il Consiglio e il Presidente dovrà avviare la procedura per le nuove nomine, da effettuare con i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

ART. 10 - Riunioni e quorum del C.d.A.

La riunione in seduta ordinaria del C.d.A. è convocata dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta, due volte all'anno. Il numero delle riunioni del C.d.A. dipende, comunque, dalle necessità di gestione della Fondazione.

La convocazione deve avvenire per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima del giorno della riunione.

La riunione straordinaria del C.d.A. può essere convocata dal Presidente o dal Segretario a richiesta della maggioranza dei Membri del C.d.A. con l'invio dell'Ordine del giorno da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. La convocazione deve avvenire per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente ovvero, in

mancanza, dal Vice Presidente o da persona designata dal C.d.A. stesso. Delle riunioni del C.d.A. è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro.

Le riunioni del C.d.A. possono essere tenute anche in luoghi diversi purché audio-video collegati ai sensi dell'art. 8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese anche con le modalità di cui all'art. 8. e quindi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

I verbali e le decisioni devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina. Copia di ogni verbale va distribuito ai Membri del C.d.A.

Quorum e maggioranze. Le adunanze del C.d.A. sono valide se è presente la maggioranza dei Membri che lo compongono. Tale maggioranza costituisce il quorum. In mancanza del quorum, la maggioranza dei Membri del C.d.A. presenti può di volta in volta aggiornare la riunione senza ulteriore convocazione.

Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti votanti e non astenuti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

ART. 11 - Poteri e funzioni del C.d.A.

Il C.d.A. costituisce il governo della Fondazione ed ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

I poteri del C.d.A. sono i seguenti:

- a. proporre eventuali emendamenti allo Statuto della Fondazione;
- b. istituire una FIR Affiliata;
- c. revocare una FIR Affiliata giusta quanto previsto al successivo art.17;
- d. vendere, affittare, acquistare, modificare i beni anche immobili della Fondazione, accettare donazioni e lasciti testamentari anche di immobili;
- e. utilizzare i fondi della Fondazione;
- f. distribuire contributi alle FIR Affiliate;
- g. nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- h. nominare il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere della Fondazione;
- i. nominare eventualmente il Direttore Generale della Fondazione;
- j. nominare i membri dei Comitati;
- k. ammettere nuovi soci ed Associati;
- l. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre ed eseguirne i programmi;
- m. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati o pubblici, nazionali ed internazionali;
- n. stilare ed approvare eventuali regolamenti interni;
- o. approvare la bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- p. proporre lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio;
- q. proporre con motivazione all'Assemblea dei Soci l'esclusione dei Soci o degli Associati
- r. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Presidente e Vicepresidente della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal C.d.A. ed è scelto tra i Membri del C.d.A. designati dalla SIN, preferibilmente nell'ambito dei Past President della SIN medesima.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di nominare procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il C.d.A. e l'Assemblea Generale, ed eventuali altri Comitati; propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Segretario Generale ed eventualmente del Tesoriere o del Direttore Generale da nominare.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del C.d.A.; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto solo per il triennio successivo.

Il Vice Presidente è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente ed è scelto tra i Membri del C.d.A. eletti dalla Assemblea Generale. Egli fa le veci del Presidente, dopo esplicita delega, in caso di sua assenza o impedimento, con eguali poteri. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato solo per il triennio successivo.

ART. 13 - Il Segretario Generale della Fondazione e il Tesoriere.

I) Il Segretario Generale è un membro del C.d.A. ed è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente e cura:

a) la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.d.A., la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri e del sigillo della Fondazione;

b) la gestione della segreteria della Fondazione;

c) conserva l'albo dei Soci e l'elenco degli Associati.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato solo per il triennio successivo.

II) Per funzioni, poteri e doveri del Tesoriere si rimanda al regolamento interno di questa Fondazione.

Il C.d.A. ha facoltà di nominare il Segretario "Tesoriere ad interim".

ART. 14 - Il Direttore Generale della Fondazione.

Il Direttore Generale della Fondazione può essere nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente, al di fuori del C.d.A. medesimo, il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato dal D.Lgs. 4 di-

cembre 1997, n. 462. Per funzioni, poteri e doveri del Direttore Generale, si rimanda al Regolamento interno di questa Fondazione.

ART. 15 - Past President.

Per dare continuità alla governance della Fondazione, il Presidente della Fondazione concluso il suo mandato, se non rieletto quando decaduto dalla carica di Presidente, acquisisce per l'anno successivo la nomina di "Past President". Il Past President è membro di diritto del C.d.A. successivo al suo anno di presidenza.

Non ha diritto di voto. Resta in carica per un solo anno. Se il C.d.A. venisse sciolto prima della scadenza del suo mandato, dovrà far parte del successivo C.d.A. fino alla scadenza naturale.

ART. 16 - Comitati.

La Fondazione nomina i membri dei Comitati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività e l'amministrazione della medesima come prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

I Membri esercitano le loro funzioni con obbligo di aggiornamento e rendiconto al C.d.A.; essi vengono nominati dal C.d.A. e restano in carica, di norma, per non più di tre anni e possono essere rinnovati. I membri dei Comitati sono obbligati a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e quelle del regolamento interno di questa Fondazione.

Data la natura fiduciaria delle nomine dei membri dei Comitati, il C.d.A. ha facoltà di revocare le stesse in qualunque momento a tutela degli interessi generali ovvero della legalità e del buon nome della Fondazione.

Per disposizioni, finalità e poteri dei Comitati si rimanda a quanto prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

ART. 17 - FIR affiliate.

Il C.d.A. può istituire FIR affiliate aventi una propria sede, una rappresentatività territoriale ed un Coordinatore, denominato "Presidente della FIR Affiliata".

Il Presidente di ogni FIR Affiliata o suo delegato costituisce un Membro votante della Assemblea Generale della Fondazione come da art. 6 di questo Statuto.

I membri delle FIR Affiliate sono obbligati a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e quelle del regolamento interno di questa Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vigila sulle attività svolte dalle FIR Affiliate.

Data la natura fiduciaria delle FIR affiliate, il C.d.A. ha facoltà di revocare le stesse in qualunque momento anche per inattività o scarsa rappresentatività; il tutto a tutela degli interessi generali ovvero della legalità e del buon nome della Fondazione.

Per disposizioni, finalità e poteri delle FIR affiliate si rimanda a quanto prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'Organo di Controllo della Fondazione, nominato dall'Assemblea ed ha lo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dello Statuto e della

regolarità amministrativa e contabile; il tutto secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) Membri effettivi e 2 (due) supplenti. I Sindaci ed il Revisore Unico devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere esterni alla Fondazione. Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio o il Revisore Unico hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Tutti gli accordi finanziari ed il Registro delle entrate e delle uscite devono essere approvati dall'organo di controllo.

Per tutto quanto non disciplinato in questa sede, si applicheranno le norme previste in materia di organo di controllo dal D.Lgs. n. 117 del 2017

ART. 19 - Esercizio Sociale e Bilancio.

1. Gli esercizi sociali della Fondazione hanno la durata di un anno avente inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo, è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla relazione di missione che illustra le poste contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio preventivo è composto dal prospetto di conto economico simile al rendiconto della gestione del bilancio consuntivo e accompagnato da nota illustrativa per i necessari confronti. Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il C.d.A. della Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017 nella relazione di missione.

4. Il bilancio sociale è redatto annualmente al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017, ovvero in ogni caso se ritenuto opportuno.

5. Il C.d.A. è tenuto a redigere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e, ove necessario o opportuno, il bilancio sociale, e trasmetterli al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione dell'Assemblea Generale convocata, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'approvazione. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico depositano presso la Fondazione la propria relazione sui progetti di bilancio consuntivo e preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza dell'Assemblea stessa.

6. Prima dell'Assemblea Generale chiamata ad esprimere il proprio parere sui progetti di bilancio consuntivo e preventivo, completi delle relazioni del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione. Tali bilanci vengono depositati ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017.

7. Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di ammi-

nistrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

ART. 20 - Conflitti di interesse.

Tutti coloro che sono nominati o eletti o che sono in qualsiasi modo coinvolti nella gestione degli affari della Fondazione, o delle FIR Affiliate, hanno l'obbligo di evitare conflitti tra i propri personali interessi e la Fondazione come prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

ART. 21 - Indennizzazione.

La Fondazione provvederà ad indennizzare e ad anticipare le spese legali di qualsiasi Membro della Fondazione, quando l'azione legale è causata da attività svolte nell'interesse della Fondazione, ovvero autorizzati dal C.d.A.

ART. 22 - Contratti, Strumenti finanziari, Registri.

A. Contratti. Il C.d.A. può autorizzare qualsiasi membro del C.d.A. o della Fondazione a firmare contratti o stabilire accordi per conto della Fondazione, con poteri generali o limitati a singoli atti o categoria di atti.

B. Assegni, Bonifici, etc. Vanno firmati da Membri della Fondazione autorizzati dal C.d.A.

C. Depositi ed Investimenti. I fondi della Fondazione saranno depositati nelle Banche o altre Istituzioni finanziarie o di credito indicate dal C.d.A. La quota di fondi non necessaria per le spese correnti può essere investita in Azioni, Fondi di investimento, etc. per decisione del C.d.A.

D. Donazioni. Il C.d.A. può accettare donazioni, contributi e ogni altro avere che abbia lo scopo di aiutare la Fondazione nella realizzazione degli scopi della Fondazione stessa.

E. Registri. La Fondazione deve conservare i libri contabili, il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale e del C.d.A., l'albo dei Soci e l'elenco degli associati. I Soci e gli Associati hanno il diritto di esaminare il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale e del C.d.A., l'albo dei Soci e l'elenco degli Associati tenuti presso la sede legale della Fondazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata al Segretario Generale della Fondazione.

ART. 23 - Sigillo della Fondazione.

Il sigillo della Fondazione consisterà in un disegno circolare che conterrà all'interno il nome "FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE - ETS", l'anno 2001 (data della sua istituzione) e il logo della Fondazione medesima.

ART. 24 - Regolamenti Interni.

Il C.d.A. può elaborare ed approvare uno o più regolamenti interni che stabiliscono le norme di funzionamento della Fondazione. Ogni eventuale modifica ed integrazione sono approvate, a maggioranza, dal C.d.A.

ART. 25 - Scioglimento della Fondazione.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongono l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del C.d.A.
2. Il C.d.A. provvede alla nomina di uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.
3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 11 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dei liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni.

F.to Massimo Morosetti
Paolo Fenoaltea Notaio

=====

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI
DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIEI
ROGITI CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.
ROMA,**

